

Regione Lazio

DIREZIONE SALUTE ED INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 16 novembre 2018, n. G14676

Concorso straordinario per le sedi farmaceutiche della Regione Lazio - Secondo interpello - Assegnazione con riserva della sede farmaceutica n. 3 del Comune di Lanuvio (RM)

Oggetto: Concorso straordinario per le sedi farmaceutiche della Regione Lazio - Secondo interpello
– Assegnazione con riserva della sede farmaceutica n. 3 del Comune di Lanuvio (RM)

IL DIRETTORE REGIONALE SALUTE E POLITICHE SOCIALI

Su proposta del Dirigente dell'Area Risorse Farmaceutiche;

VISTI

- il Regolamento Regionale del 16.04.2015 n. 3, recante le Modifiche al Regolamento Regionale 06.09.2002 n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale);
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 271 del 05.6.2018 con la quale viene conferito l'incarico di Direttore della Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria al dott. Renato BOTTI ai sensi del regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1;
-

CONSIDERATO che, con l'art. 11 del D.L. 24.01.2012 n. 1, convertito con modificazioni nella Legge 24.03.2012 n. 27 (e novellato dalla L. n. 135/2012), è stato previsto e disciplinato il concorso straordinario, per soli titoli, per l'assegnazione di sedi farmaceutiche;

RILEVATO che, al fine di rendere uniformi e trasparenti le modalità di espletamento delle procedure concorsuali e assicurare l'interscambio, la tempestiva diffusione delle informazioni e l'economicità del processo, le Regioni e il Ministero della Salute hanno convenuto di realizzare una piattaforma tecnologica ed applicativa, unica a livello nazionale, per lo svolgimento dell'indicato concorso;

VISTA la propria determinazione dirigenziale n. B07698 del 18.10.2012 relativa all'indizione del concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Lazio e successive modificazioni (determinazione dirigenziale n. B09006 del 20.11.2012), bandito ai sensi dell'art. 11 del D.L. 24.01.2012, n. 1 e successive modificazioni;

RICHIAMATA la normativa di riferimento di cui all'art. 16 del bando di concorso di cui sopra;

RICHIAMATI

- l'art. 10 del bando di concorso approvato con la citata determinazione n. B07698 del 18.10.2012 e successive modificazioni, ove si specifica che:

- Successivamente all'approvazione della graduatoria, interpella i candidati vincitori, i quali entro il quinto giorno successivo alla comunicazione di interpello devono indicare, a pena di esclusione dalla graduatoria, in ordine di preferenza, un numero di sedi messe a concorso pari al numero della propria posizione in graduatoria;
- L'avviso della pubblicazione della graduatoria e l'interpello si svolgono mediante supporto informatico ministeriale di cui all'art. 5 del bando

- l'art. 11 del medesimo bando di concorso nel quale sono indicate le modalità di assegnazione delle sedi farmaceutiche e il termine perentorio di sei mesi per l'apertura della sede farmaceutica da parte di ciascun candidato vincitore, ed in particolare la lett. d), che prevede che *“durante il periodo di validità della graduatoria, le sedi non accettate dopo la scadenza del termine di cui alla lettera b), quelle non aperte nei termini previsti, nonché quelle resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate*

dai vincitori di concorso verranno assegnate scorrendo la graduatoria con le medesime modalità dei punti precedenti”

-l'art. 12, nel quale sono indicate le cause di esclusione dalla graduatoria e di decadenza dall'eventuale assegnazione della sede;

VISTA la propria determinazione n. G15435 del 03.11.2014, pubblicata sul BUR Lazio n. 90 dell'11.11.2014, di approvazione della graduatoria degli idonei al concorso in oggetto;

VISTE, altresì, le successive determinazioni di rettifica della graduatoria risultato della correzione di errori materiali nella trascrizione dei punteggi sulla piattaforma informatica del Ministero della Salute e degli esiti degli accertamenti relativi alla veridicità delle dichiarazioni sui titoli di studio e carriera:

- n. G12950 del 28.10.2015, pubblicata sul BUR Lazio n. 88 del 03.11.2015;

- n. G14924 del 02.12.2015, pubblicata sul BUR Lazio n. 97 del 03.12.2015

VISTA la determinazione n. G01640 del 26.02.2016 avente per oggetto *“Concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella regione Lazio – Interpello e assegnazione delle sedi farmaceutiche”*, pubblicata sul BURL n. 19 del 08.03.2016 con la quale è stato indetto il primo interpello;

TENUTO CONTO che, all'esito dell'interpello, sono risultate scelte n. 200 sedi così come risultante dalla piattaforma informatica, non avendo tutti i vincitori proceduto alla scelta o avendo alcuni di loro proceduto in modo erroneo ad effettuarla e, per tale ragione, automaticamente esclusi dal sistema;

PRESO ATTO delle sedi farmaceutiche non accettate, delle sedi a cui è stata concessa una proroga all'apertura e delle sedi non aperte;

VISTO l'Allegato A alla determinazione n. G05166 del 18.04.2018 che riporta le sedi che si sono rese disponibili per il secondo interpello, successivamente integrato con determinazioni n. G06286 del 16.5.2018, n. G06788 del 28.5.2018 e n. G07712 del 15.6.2018;

RAVVISATO che le sedi disponibili per il secondo interpello, di cui all'Allegato A, sono in totale n. 164;

RAVVISATA la necessità di procedere all'assegnazione delle n. 164 sedi farmaceutiche di cui sopra interpellando un numero di candidature pari al numero delle sedi disponibili e partendo dalla candidatura collocata al 275° posto della graduatoria;

CONSIDERATA la determinazione n. G00349 del 15.01.2018 che ha rettificato la graduatoria in esecuzione della sentenza n. 3338/2017 del Tar Lazio – Roma – Sezione Prima Quater

CONSIDERATO che detta procedura è stata caratterizzata e fortemente condizionata dalla cospicua mole di ricorsi proposti in ogni fase della stessa, alcuni dei quali ancora in fase di decisione da parte degli organi dei vari gradi di giustizia amministrativa;

RAVVISATA la necessità di assegnare “con riserva” le sedi ancora oggetto di contenzioso;

RITENUTO, pertanto, di prevedere che ciascuna sede farmaceutica sarà assegnata, con riserva dell'esito del contenzioso, e quindi al candidato che dichiarerà di accettarla sotto condizione risolutiva espressa correlata all'esito del giudizio pendente. L'assegnazione della sede diventerà, pertanto, definitiva nei confronti dell'assegnatario in corrispondenza del passaggio in giudicato della sentenza comportante esito negativo per il ricorrente/controinteressato nel giudizio; viceversa, l'assegnazione della sede decadrà automaticamente in corrispondenza del passaggio in giudicato della sentenza comportante esito positivo per il ricorrente/controinteressato;

RITENUTO, dunque, che l'Amministrazione è nella possibilità di procedere con l'assegnazione con riserva delle sedi farmaceutiche, subordinandola all'inoltro alla Regione, da parte del vincitore, del modulo allegato al provvedimento medesimo, firmato per accettazione e recante la dichiarazione di accettazione della sede farmaceutica sotto condizione risoluta espressa, posto che, in difetto, l'assegnazione dovrà intendersi come non intervenuta. Tale modulo dovrà essere inviato entro il termine di giorni 30 decorrenti dalla data di comunicazione a mezzo di posta elettronica certificata del presente provvedimento, sempre con il medesimo mezzo (politicadelfarmaco@regione.lazio.legalmail.it);

CONSIDERATO, altresì, che, ai fini dell'assegnazione, con nota prot n. 2385 del 02.04.2015, l'Ufficio Legislativo del Ministero della Salute ha chiarito che il candidato vincitore (ivi compresi quelli che hanno partecipato per la gestione in forma associata) in due regioni può divenire titolare di una sola farmacia e deve, pertanto, scegliere in quale Regione accettare la sede assegnata;

TENUTO CONTO che nell'occasione, è stato specificato, infatti, dal Ministero che la possibilità di divenire titolare di due sedi farmaceutiche appare chiaramente in contrasto con la vigente normativa in tema di titolarità di farmacie, posto che l'art. 112 del R.D. 1265/1934 dispone che è vietato il cumulo di due o più autorizzazioni in una sola persona (*cfr.*, in tal senso, anche l'art. 12 della L. 475/1968);

RIBADITO che vincitori della procedura concorsuale sono risultati essere in larga parte concorrenti che vi hanno partecipato in associazione;

TENUTO CONTO, a tale riguardo, che, in via di principio, l'art. 11, comma 7, del D.L. 1/2012 ha previsto che, *"ai concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche, gli interessati, in possesso dei requisiti di legge, possono concorrere per la gestione associata, sommando i titoli posseduti"* e che, *"ove i candidati che concorrono per la gestione associata risultino vincitori, la titolarità della farmacia assegnata è condizionata al mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di 10 anni (ora 3 anni), fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità"*;

CONSIDERATO, poi, che, relativamente allo specifico profilo dell'assegnazione ai partecipanti in forma associata, con nota prot. n. 9007 del 23.11.2012, l'indicato Ufficio Legislativo del Ministero ha spiegato che, avendo vinto il concorso, i titolari in forma associata potranno costituire, fermo restando il rispetto del vincolo decennale, ora triennale, sopra previsto, una società ai sensi dell'art. 7 della L. 362/1991 e che tale società rileverà unicamente ai fini della gestione, poiché la titolarità, per effetto della richiamata disposizione di legge, resta, congiuntamente, in capo ai soci, in deroga alla fattispecie già prevista dall'art. 7 della citata L. 363/1991;

RITENUTO, pertanto che, in caso di partecipazione in forma associata, a fronte dell'assegnazione disposta dalla Regione, l'autorizzazione all'apertura della sede farmaceutica che sarà rilasciata dal

Comune dovrà intendersi unica pro indiviso e ad essa verrà applicata la regola che la stessa è strettamente personale e non potrà essere ceduta o trasferita ad altri;

RITENUTO, altresì, vietato il cumulo di due o più titolarità in una sola persona, intendendo anche quest'ultima anche quale persona "fisica" formata in modo plurimo, cioè in "gruppo";

CONSIDERATO, quindi, che ciascuno dei singoli partecipanti non potrà cedere o trasferire ad altri la propria quota, né potrà essere titolare pro quota o per intero di altre autorizzazioni, a pena di decadenza dell'intera autorizzazione nei confronti anche di tutti gli altri componenti il gruppo, per un periodo di tre anni;

RILEVATO, quindi, che il "gruppo" (di vincitori in forma associata) che sarà autorizzato all'esercizio di una farmacia mediante il presente concorso, potrà concorrere per l'autorizzazione all'esercizio di un'altra, ma decadrà di diritto dalla prima autorizzazione, quando, ottenuta la seconda, non vi rinunzierà con dichiarazione notificata alla Regione entro dieci giorni e che, analogamente, il singolo titolare di un'autorizzazione rilasciata al gruppo mediante il presente concorso potrà concorrere da solo o con altro "gruppo" per l'autorizzazione all'esercizio di un'altra sede di farmacia, ma l'autorizzazione rilasciata con il presente concorso decadrà di diritto nei confronti anche degli altri partecipanti al "gruppo", qualora alla seconda il singolo titolare non rinuncerà con le medesime forme prima riportate;

CONSIDERATO, pertanto, che l'assegnazione della sede farmaceutica ai vincitori del concorso è condizionata (*cf.* modulo citato) alla circostanza che ciascuno dei singoli assegnatari si impegni, a pena di decadenza, dall'assegnazione stessa, a:

- non cedere o trasferire ad altri l'autorizzazione ricevuta, per intero o pro quota, con il provvedimento di assegnazione, e ciò per 3 anni nel caso di partecipazione in associazione;
- non cumulare due o più titolarità di farmacia, pro quota o per intero;

RILEVATO che, ai fini della gestione associata, i co-assegnatari dovranno costituire una società di persone, optando per una delle tipologie elencate nell'art. 7, comma 1, della L. 362/91, novellato dalla L. n. 124/2017, individuando uno tra i co-titolari che assumerà il ruolo di direttore tecnico dell'esercizio farmaceutico delle relative responsabilità;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 14 della L.R. 52/1980, il rispetto del divieto di cumulo di due o più titolarità di farmacia sarà rilevato dal Comune al momento della verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità, necessaria per il riconoscimento della titolarità della farmacia;

VISTO l'art. 8 della L. 362/91 "*Gestione societaria: incompatibilità*";

CONSIDERATO che, nei sei mesi successivi alla comunicazione dell'assegnazione della farmacia, gli assegnatari dovranno rimuovere le eventuali situazioni di incompatibilità sussistenti al fine di poter ottenere dal Comune l'autorizzazione all'apertura e all'esercizio della farmacia e che, diversamente, decadranno dall'assegnazione;

CONSIDERATO, inoltre, che, affinché la Regione possa procedere ad una nuova assegnazione della sede farmaceutica, il Comune dovrà comunicare alla Regione:

- l'eventuale mancata apertura della sede assegnata entro il termine di 6 mesi;
- l'eventuale provvedimento comunale di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio e all'apertura della farmacia;

VISTO il ricorso R.G. 10141/2018 dinanzi al TAR Lazio - Roma con istanza di sospensiva proposto dalla dr.ssa Cancellieri Antonella contro la Regione Lazio;

PRESO ATTO dell'ordinanza n. 6136/2018, pubblicata il 17.10.2018, del Tribunale Amministrativo per il Lazio – Sez. Prima Quater – che respinge l'istanza cautelare;

ATTESO che il protocollo assegnato alle singole sedi farmaceutiche scelte dal vincitore nella piattaforma informatica è quello generato e inoltrato alla Regione Lazio dal relativo sistema e al quale è riconosciuto il valore di registrazione particolare dell'Amministrazione Regionale ai sensi dell'art 53, comma 5, DPR 445/00;

CONSIDERATO che, sulla base delle preferenze espresse in sede di interpello, la candidatura in forma singola composta da GIULIANI Sandro, che risulta collocata al 438° posto in graduatoria (posizione interpello n. 164), ha accettato la sede n. 3 del Comune di Lanuvio (*cf.* ricevuta di accettazione prot. n. 000623 - 05-09-2018 - 120 del 5.9.2018);

RITENUTO, pertanto, di procedere, con le modalità di accettazione in precedenza indicate, all'assegnazione della sede farmaceutica n. 3 del Comune di Lanuvio (RM) alla candidatura in forma singola composta da GIULIANI Sandro;

FATTI SALVI il diritto di terzi e l'esito dei ricorsi ove esistenti;

FATTI SALVI, altresì, gli esiti di ulteriori controlli successivi previsti nel predetto provvedimento di indizione del concorso di che trattasi;

DETERMINA

per quanto espresso in premessa, che si intende integralmente riportato,

1. di assegnare con riserva la sede farmaceutica n. 3 del Comune di Lanuvio (RM) al partecipante in forma singola GIULIANI Sandro, collocato al 438° posto in graduatoria (posizione interpello n. 164);
2. di stabilire che, nel termine di 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento del presente provvedimento, il suindicato referente deve inoltrare, a mezzo di posta elettronica certificata, la dichiarazione di accettazione espressa con riserva dell'assegnazione, sottoscritta da tutti i componenti dell'associazione, con i contenuti indicati nelle premesse, come riportati nel modulo allegato al presente provvedimento, il quale deve intendersi parte integrante dello stesso;
3. che detta assegnazione è condizionata alle seguenti circostanze:
 - a. all'esito positivo delle verifiche antimafia, di cui al decreto legislativo 6.9.2011, n. 159 (codice antimafia), accertate da parte del Comune preliminarmente al rilascio dell'autorizzazione;
 - b. che ciascuno dei singoli assegnatari si impegna, a pena di decadenza dall'assegnazione, a non cedere o trasferire ad altri, per intero o pro quota, l'autorizzazione ricevuta con il provvedimento di assegnazione per il periodo di 3 anni, nonché a non cumulare, per intero o pro quota, due o più titolarità di farmacia;

- c. l'assegnazione della sede diventerà, pertanto, definitiva nei confronti dell'assegnatario in corrispondenza del passaggio in giudicato della sentenza comportante esito negativo per il ricorrente/controinteressato nel giudizio; viceversa, l'assegnazione della sede qui effettuata decadrà automaticamente in corrispondenza del passaggio in giudicato della sentenza comportante esito positivo per il ricorrente/controinteressato;
4. di dare atto che le verifiche antimafia, di cui al decreto legislativo 6.9.2011, n. 159 (codice antimafia), saranno effettuate dal Comune preliminarmente al rilascio dell'autorizzazione;
5. di dare atto che il rispetto del divieto di cumulo di due o più titolarità di farmacia o di altre cause di incompatibilità di cui all'art. 8 L. 362/91 è rilevato dal Comune al momento della verifica dell'insussistenza delle cause di incompatibilità, necessaria per il riconoscimento della titolarità delle farmacie;
6. di dare atto che nei sei mesi successivi alla comunicazione dell'avvenuta assegnazione della sede, al fine di poter ottenere dal Comune l'autorizzazione all'apertura e all'esercizio della farmacia, gli assegnatari dovranno rimuovere le eventuali situazioni di incompatibilità sussistenti, pena la decadenza dall'assegnazione;
7. di stabilire che, al fine di consentire che la Regione possa procedere ad una nuova assegnazione della sede farmaceutica, il Comune dovrà comunicare alla Regione stessa:
- l'eventuale mancata apertura della sede assegnata entro il termine di sei mesi;
- l'eventuale provvedimento comunale di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio e all'apertura della farmacia;
8. di dare atto che, se in qualunque momento successivo all'assegnazione della sede emerge il cumulo di due o più titolarità di farmacia in capo ad un assegnatario, l'assegnatario stesso – e i co-assegnatari della medesima sede in caso di partecipazione in forma associata – decadono dall'assegnazione della sede data con il presente concorso;
9. di stabilire che entro 30 giorni dalla pubblicazione sul BUR Lazio del presente provvedimento, i partecipanti in forma associata dovranno produrre, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.P.R. 21.8.1971, n. 1275, la ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale, come da modalità riportate nel sito regionale: http://www.regione.lazio.it/rl_tributi/?vw=tab&id=64 ;
10. di comunicare il presente provvedimento, a mezzo di posta elettronica certificata, al referente dell'associazione assegnataria, al Comune di Lanuvio (RM) e all'Azienda Sanitaria Locale RM 6.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul *Bollettino Ufficiale* della Regione Lazio.

IL DIRETTORE
(Renato Botti)

ALLEGATO: MODULO DI ACCETTAZIONE SEDE ASSEGNATA

Alla Regione Lazio
Direzione Regionale Salute e
Integrazione Sociosanitaria
Area Risorse Farmaceutiche
Via R. Raimondi Garibaldi, 7
00145 - ROMA
politicadelfarmaco@regione.lazio.legalmail.it

Io sottoscritto Cognome _____ Nome _____

Data di nascita ____/____/____ Luogo di nascita _____ Prov. _____

Indirizzo di residenza _____

Documento d'identità valido _____ n. _____

Rilasciato da _____ il _____

(da allegare in copia obbligatoriamente)

e

Io sottoscritto Cognome _____ Nome _____

Data di nascita ____/____/____ Luogo di nascita _____ Prov. _____

Indirizzo di residenza _____

Documento d'identità valido _____ n. _____

Rilasciato da _____ il _____

(da allegare in copia obbligatoriamente)

e

Io sottoscritto Cognome _____ Nome _____

Data di nascita ____/____/____ Luogo di nascita _____ Prov. _____

Indirizzo di residenza _____

Documento d'identità valido _____ n. _____

Rilasciato da _____ il _____

(da allegare in copia obbligatoriamente)

e

Io sottoscritto Cognome _____ Nome _____

Data di nascita ____/____/____ Luogo di nascita _____ Prov. _____

Indirizzo di residenza _____

Documento d'identità valido _____ n. _____

Rilasciato da _____ il _____

(da allegare in copia obbligatoriamente)

e

Io sottoscritto Cognome _____ Nome _____

Data di nascita ____/____/____ Luogo di nascita _____ Prov. _____

Indirizzo di residenza _____

Documento d'identità valido _____ n. _____

Rilasciato da _____ il _____

(da allegare in copia obbligatoriamente)

Dichiaro\dichiariamo

1. di accettare che l'assegnazione della sede diventerà definitiva in corrispondenza del passaggio in giudicato della sentenza comportante esito negativo per i ricorrenti in tutti i giudizi proposti nei confronti della Regione Lazio relativamente alla procedura concorsuale indetta con determinazione n. B07698 del 18.10.2012 e ss.mm.ii. e che, viceversa, detta assegnazione decadrà automaticamente in corrispondenza del passaggio in giudicato della sentenza comportante esito positivo per i suindicati ricorrenti;
2. che nulla e a nessun titolo, neppure in caso di eventuale richiesta di proroga all'apertura della farmacia di cui appresso, potrà\potremo mai vantare in caso di sfavorevole esito dei giudizi;
3. di accettare l'assegnazione della sede consapevole\i della decadenza della stessa in caso di accertamento di sopravvenuta nuova titolarità di altra sede da parte anche di uno solo dei co-asssegnatari e/o di accertamento del verificarsi delle incompatibilità di cui all'art. 8 della L. 362/91.

Si informa che, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il presente procedimento e non saranno oggetto di comunicazione e diffusione. Il titolare del trattamento è la Regione Lazio.

Consapevole delle sanzioni penali previste dal D.P.R. 445/2000, artt. 46, 47, 75 e 76) confermo che quanto ho dichiarato è vero.

Data _____ Firma del richiedente _____

Data _____ Firma del richiedente _____

Data _____ Firma del richiedente _____

Data _____ Firma del richiedente _____

Data _____ Firma del richiedente _____